

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROMOZIONE FINANZIARIA E OFFERTA FUORI SEDE

anno 2014 / numero 01

(Testo consolidato al 01/11/2016 - Aggiornamento I)



INDICE

TITOLO I DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI SULL'OFFERTA FUORI SEDE	4
Articolo 1 – Definizioni	4
Articolo 2 – Ambito di applicazione ed esclusioni	
Articolo 3 – SOGGETTI AUTORIZZATI che possono esercitare l'OFFERTA FUORI SEDE	5
Articolo 4 – Efficacia dei contratti conclusi fuori sede	6
Articolo 5 – Responsabilità del SOGGETTO AUTORIZZATO	
Articolo 6 – Regole di comportamento, trasparenza e protezione dei clienti	
TITOLO II REGISTRO E DISPOSIZIONI SUI PROMOTORI FINANZIARI E SUI DIPEN	
SOGGETTI AUTORIZZATI CHE ESERCITANO L'OFFERTA FUORI SEDE	7
Capo I Istituzione, contenuto e pubblicità del REGISTRO	7
Articolo 7 – Istituzione del REGISTRO	
Articolo 8 – Contenuto del REGISTRO	
Articolo 9 – Pubblicazione e tenuta del REGISTRO	
Capo II Requisiti e procedimento per l'iscrizione nel REGISTRO	
Articolo 10 – Requisiti di onorabilità	
Articolo 11 – Requisiti di professionalità dei PROMOTORI FINANZIARI	
Articolo 12 – Situazioni impeditive e di incompatibilità relative ai PROMOTORI FINANZIARI	
Articolo 13 – Domanda di iscrizione al REGISTRO	
Articolo 14 – Provvedimenti della BANCA CENTRALE	
Capo III Sospensione e cancellazione dal REGISTRO	
Articolo 15 – Sospensione su istanza di parte	
Articolo 16 – Sospensione d'ufficio Articolo 17 – Cancellazione su istanza di parte	13
Articolo 17 – Cancellazione d'ufficio	
Articolo 19 – Procedimento ed effetti dei provvedimenti di sospensione e cancellazione	
Capo IV Regole di organizzazione e di comportamento relative agli OFFERENTI FUORI SEDE	14
Articolo 20 – Regole generali di comportamento relative ai PROMOTORI FINANZIARI	
Articolo 21 – Regole di presentazione e di comportamento verso la clientela	
Articolo 22 – Conservazione della documentazione da parte degli OFFERENTI FUORI SEDE	
Articolo 23 – Polizza assicurativa.	
Capo V Vigilanza	
Articolo 24 – Poteri dell'Autorità di Vigilanza	
Articolo 25 – Documentazione da inviare all'Autorità di Vigilanza da parte dei PROMOTORI	FINANZIARI
Articolo 26 – Obblighi di comunicazione	19
Articolo 27 – Sanzioni	19
TITOLO III OPERATIVITA' TRANSFRONTALIERA	19
Articolo 28 – Operatività all'estero dei PROMOTORI FINANZIARI iscritti al REGISTRO	19
TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	20
Articolo 29 – PROMOTORI FINANZIARI già iscritti all'elenco dei PROMOTORI FINANZIARI	tenuto dalla
Banca Centrale	
Articolo 30 – Disposizioni abrogate	
ALLEGATI	
Allegato A	
ALLEGATO B	
ALLEGATO C	
ALLEGATION	25

TITOLO I

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI SULL'OFFERTA FUORI SEDE

Articolo 1 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) "Banca Centrale": la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
 - b) "clienti professionali": i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del Regolamento n. 2006-03 in materia di servizi di investimento collettivo;
 - c) "collocamento presso il pubblico": raccolta da parte degli offerenti fuori sede delle proposte contrattuali
 sottoscritte dalla clientela con successivo inoltro al soggetto autorizzato per conto del quale gli stessi
 offerenti fuori sede operano;
 - d) "documento di riconoscimento": documento, contenente la fotografia e l'indicazione di tutte le generalità di una persona fisica, rilasciato da una pubblica autorità nazionale o estera;
 - e) "esponenti aziendali": i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo in soggetti autorizzati di cui all'articolo 15 della LISF;
 - f) "Legge sulle Società": la Legge 23 febbraio 2006, n. 47;
 - g) "LISF": la Legge 17 novembre 2005, n. 165;
 - h) "offerta fuori sede": la promozione e il collocamento presso il pubblico:
 - di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto autorizzato incaricato della promozione o del collocamento;
 - 2) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze del soggetto autorizzato che presta, promuove o colloca il servizio;
 - i) "offerente fuori sede": il promotore finanziario o il dipendente di soggetti autorizzati che esercita l'offerta fuori sede;
 - "promozione presso il pubblico": pubblicizzazione e presentazione personalizzata da parte degli offerenti fuori sede a potenziale clientela di proposte contrattuali fornite dal soggetto autorizzato per conto del quale gli stessi offerenti fuori sede operano;
 - k) "promotore finanziario": persona fisica che, in qualità di agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede di strumenti finanziari e servizi di investimento di cui all'articolo 24 della LISF;
 - l) "registro": il registro pubblico dei promotori finanziari di cui all'articolo 25 della LISF, comprensivo di apposita sezione dedicata ai dipendenti di soggetti autorizzati che esercitano l'offerta fuori sede;

- m) "soggetti autorizzati": i soggetti che hanno ottenuto l'autorizzazione ad esercitare una o più attività riservate ai sensi della LISF, inclusi quelli esteri autorizzati ai sensi dell'articolo 75 della LISF;
- 2. Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nella LISF.
- 3. Nei successivi articoli del presente Regolamento le parole che richiamano le presenti definizioni sono riportate in carattere maiuscoletto.

Articolo 2 - Ambito di applicazione ed esclusioni

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio professionale dell'attività di PROMOTORE FINANZIARIO e l'OFFERTA FUORI SEDE di strumenti finanziari e servizi di investimento nel territorio della Repubblica di San Marino.
- 2. Non costituisce OFFERTA FUORI SEDE quella effettuata nei confronti di CLIENTI PROFESSIONALI. La promozione e il collocamento di strumenti finanziari e servizi di investimento svolta fuori sede, nei confronti di CLIENTI PROFESSIONALI diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), punto 1) del Regolamento n. 2006-03, deve comunque essere effettuata per conto di SOGGETTI AUTORIZZATI.

Articolo 3 – SOGGETTI AUTORIZZATI che possono esercitare l'OFFERTA FUORI SEDE

- 1. I SOGGETTI AUTORIZZATI possono esercitare l'OFFERTA FUORI SEDE dei SERVIZI DI INVESTIMENTO alla cui prestazione sono autorizzati. Qualora nelle autorizzazioni rientri anche il servizio di collocamento, possono essere OFFERTI FUORI SEDE anche STRUMENTI FINANZIARI, nonché SERVIZI DI INVESTIMENTO prestati da altri SOGGETTI AUTORIZZATI dalla BANCA CENTRALE.
- 2. Per l'OFFERTA FUORI SEDE i SOGGETTI AUTORIZZATI devono avvalersi di PROMOTORI FINANZIARI iscritti al REGISTRO, ovvero di propri dipendenti iscritti in apposita sezione del medesimo REGISTRO.
- 3. I PROMOTORI FINANZIARI possono promuovere fuori sede anche prodotti o servizi di cui ai successivi commi 4 e 5, diversi dai servizi di investimento e dagli strumenti finanziari, qualora il soggetto per conto del quale operano sia autorizzato allo svolgimento dei medesimi.
- 4. I PROMOTORI FINANZIARI possono, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del Regolamento n. 2007-02 in materia di intermediazione assicurativa e riassicurativa, essere abilitati all'intermediazione assicurativa avente ad oggetto contratti assicurativi di cui agli articoli 116 e 117 della LISF, previa iscrizione nella sezione A del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi. All'intermediazione assicurativa svolta dai PROMOTORI FINANZIARI si

applicano le pertinenti disposizioni in materia di cui al Regolamento n. 2007-02 ed in particolare quanto disposto nella Parte III in ordine alle regole di organizzazione e di comportamento.

5. I PROMOTORI FINANZIARI possono inoltre promuovere fuori sede servizi e prodotti bancari, nel rispetto delle norme in materia di rapporti con la clientela di cui al Regolamento n. 2007-07 della raccolta del risparmio e dell'attività bancaria, in particolare degli articoli X.III.3 e X.IV.13; nonché promuovere fuori sede servizi o prodotti rientranti nell'esercizio dell'attività di cui alla lettera B dell'Allegato 1 alla LISF, nel rispetto delle norme in materia di rapporti con la clientela di cui al Regolamento n. 2011-03 dell'attività di concessione di finanziamenti (società finanziarie), in particolare degli articoli X.III.3 e X.IV.13.

Articolo 4 – Efficacia dei contratti conclusi fuori sede

- 1. Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti attuativi della LISF, disciplinanti l'esercizio di specifiche attività riservate, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di otto giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del cliente. Entro detto termine il cliente può comunicare in forma scritta il proprio recesso senza spese né corrispettivo al PROMOTORE FINANZIARIO o al SOGGETTO AUTORIZZATO. Tale facoltà deve essere indicata nei documenti consegnati al cliente. L'omessa indicazione della facoltà di recesso comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.
- 2. La sospensione dell'efficacia dei contratti di cui al comma precedente non si applica agli ordini aventi ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI disposti dal cliente nell'ambito di contratti relativi ai servizi di investimento di cui alla lettera D1) e D2) dell'Allegato 1 alla LISF.

Articolo 5 - Responsabilità del SOGGETTO AUTORIZZATO

- 1. L'attività di PROMOTORE FINANZIARIO è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo SOGGETTO AUTORIZZATO.
- 2. Il SOGGETTO AUTORIZZATO che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal PROMOTORE FINANZIARIO nell'espletamento dell'agenzia o del mandato ricevuto.
- 3. Dei danni arrecati a terzi dai dipendenti di SOGGETTI AUTORIZZATI che esercitano l'OFFERTA FUORI SEDE è responsabile e ne risponde nei confronti dei terzi direttamente il SOGGETTO AUTORIZZATO. Delle sanzioni pecuniarie comminate da BANCA CENTRALE al SOGGETTO AUTORIZZATO in relazione all'operatività del dipendente che esercita l'OFFERTA FUORI SEDE, risponde del pagamento lo stesso SOGGETTO AUTORIZZATO, senza facoltà di regresso nei confronti del dipendente.

Articolo 6 - Regole di comportamento, trasparenza e protezione dei clienti

- 1. Nell'OFFERTA FUORI SEDE deve essere garantita l'applicazione delle regole di comportamento, trasparenza e protezione dei clienti previste dalle disposizioni in materia di SERVIZI DI INVESTIMENTO e sollecitazione all'investimento. I SOGGETTI AUTORIZZATI si organizzano in modo che sia assicurato il rispetto, anche da parte degli OFFERENTI FUORI SEDE, delle regole previste con riguardo allo specifico SERVIZIO DI INVESTIMENTO o STRUMENTO FINANZIARIO offerto.
- 2. Qualora l'OFFERTA FUORI SEDE riguardi prodotti o servizi di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, diversi dai SERVIZI DI INVESTIMENTO e dagli STRUMENTI FINANZIARI, deve essere parimenti garantita l'applicazione delle specifiche regole di comportamento, trasparenza e protezione dei clienti previste per tali servizi e prodotti e ugualmente i SOGGETTI AUTORIZZATI si devono organizzare affinché ne sia assicurato il rispetto.
- 3. Gli OFFERENTI FUORI SEDE sono tenuti all'aggiornamento professionale mediante partecipazione a corsi su base periodica, a conclusione dei quali sono rilasciati attestati di frequenza. A tal fine i SOGGETTI AUTORIZZATI si dotano di idonee procedure per garantire l'adeguata formazione e l'aggiornamento professionale dei PROMOTORI FINANZIARI e dei dipendenti di cui si avvalgono per effettuare l'OFFERTA FUORI SEDE.

TITOLO II

REGISTRO E DISPOSIZIONI SUI PROMOTORI FINANZIARI E SUI DIPENDENTI DI SOGGETTI AUTORIZZATI CHE ESERCITANO L'OFFERTA FUORI SEDE

Capo I

Istituzione, contenuto e pubblicità del REGISTRO

Articolo 7 – Istituzione del REGISTRO

- 1. E' istituito il REGISTRO pubblico dei PROMOTORI FINANZIARI di cui all'articolo 25 della LISF, comprensivo di apposita sezione dedicata ai dipendenti di SOGGETTI AUTORIZZATI che esercitano l'OFFERTA FUORI SEDE.
- 2. Al REGISTRO dei PROMOTORI FINANZIARI sono iscritte le persone fisiche residenti nella Repubblica di San Marino in possesso dei requisiti di cui al Capo II del presente Titolo che esercitano professionalmente l'OFFERTA FUORI SEDE.

3. In apposita sezione del REGISTRO sono iscritti i dipendenti di SOGGETTI AUTORIZZATI, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 e di competenze professionali equivalenti a quelle di cui all'articolo 11 previste per l'esercizio professionale dell'attività di PROMOTORE FINANZIARIO, la cui valutazione di equivalenza è rimessa allo stesso SOGGETTO AUTORIZZATO che esercita l'OFFERTA FUORI SEDE. L'iscrizione di dipendenti di SOGGETTI AUTORIZZATI nell'apposita sezione del REGISTRO, così come la permanenza dell'iscrizione, è altresì condizionata alla compatibilità e attinenza del ruolo ricoperto, dagli stessi dipendenti, nell'organizzazione aziendale del SOGGETTO AUTORIZZATO con l'effettivo svolgimento dell'OFFERTA FUORI SEDE. Tale condizione, come il suo venir meno, deve essere oggetto di apposita dichiarazione resa dal SOGGETTO AUTORIZZATO.

Articolo 8 – Contenuto del REGISTRO

- 1. Il REGISTRO dei PROMOTORI FINANZIARI contiene le seguenti informazioni con riferimento a ciascun iscritto:
 - a) numero di iscrizione;
 - b) data di iscrizione;
 - c) cognome e nome;
 - d) luogo e data di nascita;
 - e) luogo di residenza;
 - f) luogo di conservazione dei documenti obbligatori;
 - g) denominazione del SOGGETTO AUTORIZZATO per conto del quale è svolta l'OFFERTA FUORI SEDE;
 - h) eventuali provvedimenti adottati dalla BANCA CENTRALE.
- 2. La sezione del REGISTRO relativa ai dipendenti di SOGGETTI AUTORIZZATI che esercitano l'OFFERTA FUORI SEDE contiene le seguenti informazioni con riferimento a ciascun iscritto:
 - a) numero di iscrizione;
 - b) data di iscrizione;
 - c) cognome e nome;
 - d) luogo e data di nascita;
 - e) denominazione del SOGGETTO AUTORIZZATO per conto del quale è svolta l'OFFERTA FUORI SEDE;
 - f) eventuali provvedimenti adottati dalla BANCA CENTRALE.

Articolo 9 - Pubblicazione e tenuta del REGISTRO

- 1. La BANCA CENTRALE cura la tenuta e l'aggiornamento del REGISTRO di cui al precedente articolo 7, anche mediante la pubblicazione sul proprio sito *internet* (<u>www.bcsm.sm</u>).
- 2. La BANCA CENTRALE, nel curare la tenuta e l'aggiornamento del REGISTRO:

- a) procede alle iscrizioni e alle cancellazioni, comunicandole agli interessati, nonché all'aggiornamento dei dati in esso riportati;
- b) rilascia agli OFFERENTI FUORI SEDE, gli attestati di iscrizione e cancellazione, nonché ogni ulteriore attestazione su richiesta degli iscritti;
- c) riporta tempestivamente evidenza dei provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti da parte della BANCA CENTRALE;
- d) verifica la permanenza dei requisiti richiesti per il mantenimento dell'iscrizione. I SOGGETTI AUTORIZZATI collaborano con la BANCA CENTRALE, accertando il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei richiedenti l'iscrizione al REGISTRO, valutandone il mantenimento a seguito dell'iscrizione e informando tempestivamente la BANCA CENTRALE in caso di perdita dei medesimi.

Capo II

Requisiti e procedimento per l'iscrizione nel REGISTRO

Articolo 10 - Requisiti di onorabilità

- 1. Per l'iscrizione nel REGISTRO è necessario il possesso dei medesimi requisiti di onorabilità richiesti per gli ESPONENTI AZIENDALI di banche, come disciplinati dal Regolamento n. 2007-07.
- 2. Per comprovare il possesso dei requisiti indicati nel precedente comma, alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti, di data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda stessa:
 - a) certificato penale generale, certificato dei carichi pendenti, certificato civile o di mai avvenuto fallimento, emessi dai competenti pubblici uffici del luogo in cui la persona ha risieduto anagraficamente per il periodo maggiore nell'ultimo quinquennio, nel rispetto dei criteri di "sostanziale equivalenza" di cui all'articolo 1, comma 2 della LEGGE SULLE SOCIETÀ;
 - b) autocertificazione, relativamente a tutte le restanti giurisdizioni, resa dal soggetto istante avanti a pubblico Notaio sammarinese, utilizzando il modello di cui all'Allegato A.
- 3. Ai certificati di cui al precedente comma, anche allo scopo di verificare la competenza territoriale delle pubbliche autorità che li hanno emessi, si aggiunge copia di un DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità.
- 4. I certificati di cui al secondo comma, lettera a), possono risultare anche da documento unico cumulativo.

Articolo 11 - Requisiti di professionalità dei PROMOTORI FINANZIARI

1. Per l'iscrizione nel REGISTRO dei PROMOTORI FINANZIARI sono necessari i seguenti requisiti di professionalità:

- a) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- b) aver svolto, nei cinque anni antecedenti alla richiesta di iscrizione nel REGISTRO, attività lavorative con ruolo di responsabilità in funzioni caratterizzanti lo svolgimento dei SERVIZI DI INVESTIMENTO, per almeno tre anni complessivi, presso un SOGGETTO AUTORIZZATO all'esercizio di una delle attività di cui alle lettere D, E e F, dell'Allegato 1 alla LISF, ovvero presso un soggetto estero autorizzato dalla rispettiva autorità di vigilanza all'esercizio di attività equipollenti;
- c) non avere subito nei due anni antecedenti la presentazione della domanda un provvedimento di cancellazione dal REGISTRO di cui all'articolo 7, ovvero un provvedimento di gravità analoga o di radiazione da appositi registri o albi equivalenti tenuti da autorità di vigilanza estere.
- 2. In alternativa al requisito previsto alla lettera b) del precedente comma, è considerato requisito idoneo:
 - a) avere superato la prova valutativa richiesta per l'iscrizione nell'Albo unico dei promotori finanziari, di cui all'articolo 31 del Decreto Legislativo italiano 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero, per l'iscrizione in appositi registri tenuti da altre autorità di vigilanza o da organismi esteri di autoregolamentazione riconosciuti per l'esercizio di attività equipollenti a quella di PROMOTORE FINANZIARIO. Le certificazioni estere prodotte ai fini del riconoscimento del possesso dei requisiti di professionalità sono sottoposte alla BANCA CENTRALE che ne valuta l'equipollenza;
 - b) disporre di certificazioni professionali rilasciate da associazioni riconosciute a livello internazionale, la cui idoneità ai fini del requisito richiesto è comunque rimessa alle valutazioni della BANCA CENTRALE.
- 3. Per la verifica dei requisiti indicati nei precedenti commi devono essere prodotti i seguenti documenti:
 - a) copia autenticata o certificazione del titolo di studio;
 - b) curriculum vitae;
 - c) dichiarazione resa dal soggetto o dai soggetti presso i quali è stata svolta l'attività prevista dal comma 1, lettera b) attestante l'esperienza professionale del richiedente ed in particolare il ruolo e le mansioni concretamente svolte e il periodo di tempo in cui sono state prestate, con specifica indicazione della funzione caratterizzante lo svolgimento dei servizi di investimento con ruolo di responsabilità, della tipologia dei prodotti finanziari e/o dei servizi di investimento collocati o distribuiti; la BANCA CENTRALE si riserva di valutare altre attestazioni, anche non rilasciate dai soggetti indicati nella presente lettera, dalla quale siano desumibili le medesime circostanze;
 - d) in alternativa al documento di cui al punto c):
 - certificazione di superamento della prova valutativa per l'iscrizione agli albi o registri di cui alla lettera a) del precedente comma 2 ovvero certificato di avvenuta iscrizione nei medesimi albi o registri;
 - certificazione professionale nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma 2;

e) dichiarazione di non aver subito, nei due anni antecedenti la presentazione della domanda, i provvedimenti indicati al precedente comma 1, lettera c).

Articolo 12 - Situazioni impeditive e di incompatibilità relative ai PROMOTORI FINANZIARI

- 1. Non possono essere iscritti al REGISTRO dei PROMOTORI FINANZIARI e, se iscritti, sono cancellati d'ufficio, i soggetti che hanno perso i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione in albi o registri esteri di cui al precedente articolo 11, comma 2, lettera a) ai quali risultavano iscritti nei 24 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione al REGISTRO di cui al precedente articolo 7. I medesimi effetti sono prodotti nel caso in cui l'iscrizione agli albi o registri esteri di cui al precedente articolo 11, comma 2, lettera a) sia stata effettuata successivamente all'iscrizione al REGISTRO di cui all'articolo 7.
- 2. L'esercizio professionale dell'attività di PROMOTORE FINANZIARIO è incompatibile:
 - a) con lo svolgimento dell'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, salvo il caso che l'attività sia svolta per conto del SOGGETTO AUTORIZZATO per il quale lo stesso PROMOTORE opera;
 - b) con la qualità di amministratore, sindaco, responsabile o addetto al controllo interno, dipendente, collaboratore di un SOGGETTO AUTORIZZATO o di soggetti esteri autorizzati dalle rispettive autorità di vigilanza all'esercizio di attività riservate equipollenti a quelle di cui alla LISF;
 - c) con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente di società di revisione incaricate della certificazione del bilancio di SOGGETTI AUTORIZZATI o di soggetti esteri autorizzati dalle rispettive autorità di vigilanza all'esercizio di attività riservate equipollenti a quelle di cui alla LISF;
 - d) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.

Articolo 13 - Domanda di iscrizione al REGISTRO

- 1. La domanda di iscrizione al REGISTRO dei PROMOTORI FINANZIARI, redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato B e corredata dei documenti indicati nel medesimo Allegato, deve essere sottoscritta dal diretto interessato e inviata alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino Dipartimento Vigilanza.
- 2. La domanda di iscrizione alla sezione del REGISTRO dedicata ai dipendenti di SOGGETTI AUTORIZZATI che esercitano l'OFFERTA FUORI SEDE, redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato C e corredata dei documenti indicati nel medesimo Allegato, deve essere sottoscritta congiuntamente dal SOGGETTO AUTORIZZATO e dal dipendente di cui è richiesta l'iscrizione e inviata alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino Dipartimento Vigilanza.

3. La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente presso la sede della BANCA CENTRALE ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla BANCA CENTRALE, se spedita a mezzo raccomandata a.r.

Articolo 14 – Provvedimenti della BANCA CENTRALE

- 1. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda la BANCA CENTRALE, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti di cui al presente Titolo, rilascia un provvedimento di accoglimento o di diniego.
- 2. Il termine previsto al comma precedente è interrotto se la documentazione risulta incompleta o se il richiedente di propria iniziativa invia nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa. La BANCA CENTRALE comunica all'interessato l'interruzione del termine. Un nuovo termine di durata pari a quello interrotto comincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione mancante, integrativa o modificativa.
- 3. Il termine previsto al comma 1 è sospeso qualora la BANCA CENTRALE chieda ulteriori informazioni ad integrazione della documentazione prodotta, fissando un termine per la produzione delle stesse, con l'avvertenza che se le informazioni integrative non saranno fornite l'istanza si intenderà ritirata.
- 4. In caso di provvedimento di accoglimento dell'istanza di iscrizione al REGISTRO dei PROMOTORI FINANZIARI, la BANCA CENTRALE rilascia una attestazione al fine di consentire al richiedente di acquisire ulteriori autorizzazioni previste dall'ordinamento sammarinese per intraprendere l'attività professionale.
- 5. Una volta acquisiti i documenti di cui al precedente comma 4, il richiedente deve trasmettere alla BANCA CENTRALE copia autenticata delle autorizzazioni conseguite e copia della polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui all'articolo 23, nonché copia del contratto di conferimento dell'incarico da parte del SOGGETTO AUTORIZZATO. Qualora siano trascorsi più di tre mesi dal rilascio dell'attestazione prevista dal precedente comma 4, dovranno essere rinnovati i certificati comprovanti il possesso dei requisiti di onorabilità.
- 6. La BANCA CENTRALE, verificata la completezza della documentazione integrativa prevista dal precedente comma, iscrive il soggetto richiedente nel REGISTRO dei PROMOTORI FINANZIARI e rilascia attestato di avvenuta iscrizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b).
- 7. La BANCA CENTRALE notifica l'avvenuta iscrizione del PROMOTORE FINANZIARIO agli uffici dell'amministrazione pubblica interessati.

8. In caso di provvedimento di accoglimento dell'istanza di iscrizione alla sezione del REGISTRO dedicata ai dipendenti di SOGGETTI AUTORIZZATI che esercitano l'OFFERTA FUORI SEDE, la BANCA CENTRALE iscrive il soggetto nell'apposita sezione del REGISTRO e rilascia attestato di avvenuta iscrizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b).

Capo III

Sospensione e cancellazione dal REGISTRO

Articolo 15 - Sospensione su istanza di parte

1. Gli OFFERENTI FUORI SEDE possono chiedere la sospensione dal REGISTRO inviando un'istanza alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino – Dipartimento Vigilanza. L'istanza con cui è richiesta la sospensione è sottoscritta dal PROMOTORE FINANZIARIO ed è inviata per conoscenza al SOGGETTO AUTORIZZATO per conto del quale opera. Qualora l'istanza di sospensione riguardi un dipendente di SOGGETTO AUTORIZZATO che esercita l'OFFERTA FUORI SEDE, l'istanza stessa è sottoscritta dal dipendente e inviata per conoscenza al SOGGETTO AUTORIZZATO o è sottoscritta dal SOGGETTO AUTORIZZATO e inviata per conoscenza al dipendente stesso ovvero è sottoscritta congiuntamente da entrambi.

Articolo 16 - Sospensione d'ufficio

- 1. La BANCA CENTRALE può disporre la sospensione dell'OFFERENTE FUORI SEDE dal REGISTRO per un periodo di tempo non superiore a sei mesi in caso di violazioni di legge o del presente Regolamento, ed in particolare in caso di:
 - a) violazione da parte del PROMOTORE FINANZIARIO delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, qualora le incompatibilità risultino rimuovibili entro un termine adeguatamente limitato;
 - b) violazione da parte del PROMOTORE FINANZIARIO delle regole generali di comportamento di cui all'articolo 20, commi 2 e 3;
 - c) violazione da parte dell'OFFERENTE FUORI SEDE delle regole di presentazione e di comportamento verso la clientela di cui all'articolo 21, comma 4;
 - d) violazione da parte del PROMOTORE FINANZIARIO degli obblighi di conservazione della documentazione di cui all'articolo 22;
 - e) violazione da parte del PROMOTORE FINANZIARIO delle disposizioni sulla polizza assicurativa di cui all'articolo 23.

Articolo 17 – Cancellazione su istanza di parte

1. Gli OFFERENTI FUORI SEDE possono chiedere la cancellazione dal REGISTRO inviando un'istanza alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino – Dipartimento Vigilanza. L'istanza con cui è richiesta la cancellazione è sottoscritta dal PROMOTORE FINANZIARIO ed è inviata per conoscenza al SOGGETTO AUTORIZZATO per conto del quale opera. Qualora l'istanza di cancellazione riguardi un dipendente di SOGGETTO AUTORIZZATO che esercita l'OFFERTA FUORI SEDE, l'istanza stessa è sottoscritta dal dipendente e inviata per conoscenza al SOGGETTO AUTORIZZATO o è sottoscritta dal SOGGETTO AUTORIZZATO e inviata per conoscenza al dipendente stesso ovvero è sottoscritta congiuntamente da entrambi.

Articolo 18 - Cancellazione d'ufficio

- 1. La BANCA CENTRALE può disporre la cancellazione d'ufficio dal REGISTRO nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti prescritti per l'iscrizione, e con riferimento ai PROMOTORI FINANZIARI, incluso il sopraggiungere di eventuali situazioni impeditive o di incompatibilità di cui all'articolo 12, qualora le situazioni di incompatibilità non risultino rimuovibili entro un termine adeguatamente limitato;
 - b) gravi violazioni di legge o degli obblighi previsti dal presente Regolamento, tra cui:
 - 1) violazione da parte del PROMOTORE FINANZIARIO della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1;
 - 2) OFFERTA FUORI SEDE svolta per conto di soggetti non autorizzati;
 - 3) sollecitazione all'investimento effettuata in violazione delle disposizioni di cui alla Parte III, Titolo I della LISF e delle relative disposizioni di attuazione da parte dell'OFFERENTE FUORI SEDE;
 - 4) violazione da parte del PROMOTORE FINANZIARIO delle regole di presentazione e di comportamento verso la clientela di cui all'articolo 21, commi 5, 6 e 7;
 - 5) comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente ovvero alla BANCA CENTRALE di informazioni e documenti non veritieri da parte dell'OFFERENTE FUORI SEDE;
 - 6) contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente da parte dell'OFFERENTE FUORI SEDE;
 - 7) esecuzione di operazioni non disposte o autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimo, o comunque al medesimo collegati da parte dell'OFFERENTE FUORI SEDE;

Il carattere di gravità può discendere anche dalla reiterazione di violazioni già sanzionate con la sospensione ai sensi dell'articolo 16, comma 1;

- c) mancato pagamento del contributo di vigilanza da parte dei PROMOTORI FINANZIARI;
- d) decesso.

Articolo 19 - Procedimento ed effetti dei provvedimenti di sospensione e cancellazione

1. La BANCA CENTRALE, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di sospensione o cancellazione su istanza di parte emana un provvedimento con il quale dispone rispettivamente la sospensione o la cancellazione.

- 2. Nei casi di sospensione o cancellazione d'ufficio, la BANCA CENTRALE contesta per iscritto al PROMOTORE FINANZIARIO, ovvero, qualora la contestazione riguardi un dipendente di un SOGGETTO AUTORIZZATO che esercita l'OFFERTA FUORI SEDE, allo stesso SOGGETTO AUTORIZZATO e al dipendente, le violazioni o gli altri presupposti rilevati, specificando i fatti e gli eventuali documenti che ne costituiscono il fondamento, ed assegna, al PROMOTORE FINANZIARIO o, se la contestazione riguarda un dipendente, al SOGGETTO AUTORIZZATO, un termine di trenta giorni per presentare le controdeduzioni.
- 3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato nel comma precedente, la BANCA CENTRALE, valutate le eventuali controdeduzioni, emana un provvedimento con il quale, se non ritiene di disporre l'archiviazione delle contestazioni ovvero ravvisi sanabile quanto rilevato, dispone la sospensione per un tempo determinato, compreso nel limite di cui all'articolo 16, comma 1, ovvero la cancellazione dal REGISTRO.
- 4. La BANCA CENTRALE notifica i provvedimenti di sospensione e cancellazione assunti ai sensi dei commi precedenti. Qualora il provvedimento riguardi un PROMOTORE FINANZIARIO la notifica ha luogo nei confronti del PROMOTORE FINANZIARIO stesso, del SOGGETTO AUTORIZZATO per conto del quale opera e degli uffici dell'amministrazione pubblica interessati. Nel caso in cui il provvedimento riguardi un dipendente di un SOGGETTO AUTORIZZATO che esercita l'OFFERTA FUORI SEDE, la notifica ha luogo nei confronti dello stesso SOGGETTO AUTORIZZATO e del dipendente.
- 5. Avverso i provvedimenti di sospensione o cancellazione d'ufficio è ammesso, ai sensi dell'articolo 38, comma 6 della LISF, il ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi e nelle forme previste dalla Legge 28 giugno 1989, n. 68 e succ. mod.
- 6. Dall'emanazione del provvedimento della BANCA CENTRALE con cui si dispone la sospensione e per l'intero periodo di sospensione dal REGISTRO, l'OFFERENTE FUORI SEDE è tenuto a portare a compimento eventuali operazioni per le quali ha già ricevuto le somme da trasmettere al SOGGETTO AUTORIZZATO per conto del quale opera, non può promuovere o concludere nuovi contratti, ma può prestare la propria collaborazione alla gestione o all'esecuzione dei contratti stipulati prima della sospensione stessa.
- 7. I provvedimenti di sospensione e la durata della sospensione stessa, dove definita, sono annotati nel REGISTRO, fino alla cessazione della sospensione.
- 8. Dall'emanazione del provvedimento della BANCA CENTRALE con cui si dispone la cancellazione, l'OFFERENTE FUORI SEDE non può promuovere o concludere nuovi contratti ed è tenuto a portare a compimento eventuali

operazioni per le quali ha già ricevuto le somme da trasmettere al SOGGETTO AUTORIZZATO per conto del quale opera.

Capo IV

Regole di organizzazione e di comportamento relative agli OFFERENTI FUORI SEDE

Articolo 20 - Regole generali di comportamento relative ai PROMOTORI FINANZIARI

- 1. I PROMOTORI FINANZIARI devono operare sulla base di un contratto scritto con il SOGGETTO AUTORIZZATO che ha conferito loro l'incarico. Tale contratto deve disciplinare il contenuto delle prestazioni dovute, le modalità di svolgimento, la determinazione delle provvigioni, e individuare gli STRUMENTI FINANZIARI e i SERVIZI DI INVESTIMENTO da OFFRIRE FUORI SEDE.
- 2. I PROMOTORI FINANZIARI, devono sempre comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza e sono tenuti al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e delle disposizioni loro applicabili in materia di antiriciclaggio. I PROMOTORI FINANZIARI sono inoltre tenuti al rispetto delle disposizioni impartite dal SOGGETTO AUTORIZZATO per conto del quale operano e ad assolvere ai compiti demandati sulla base e nei limiti dell'incarico conferito, per garantire, ai sensi dell'articolo 6, il rispetto delle regole di comportamento, trasparenza e protezione dei clienti riguardanti i servizi o strumenti offerti.
- 3. I PROMOTORI FINANZIARI sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, eccetto che nei confronti del SOGGETTO AUTORIZZATO per conto del quale operano ed in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne imponga la rivelazione. È comunque vietato l'uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.

Articolo 21 – Regole di presentazione e di comportamento verso la clientela

- 1. Al momento del primo contatto, l'OFFERENTE FUORI SEDE:
 - a) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una dichiarazione redatta dal SOGGETTO AUTORIZZATO per conto del quale opera, da cui risultino gli elementi identificativi di tale SOGGETTO, gli estremi di iscrizione al REGISTRO e i dati anagrafici del PROMOTORE o del dipendente stesso che esercita l'OFFERTA FUORI SEDE, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 4;
 - b) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato D.

- 2. In caso di variazione dei dati riportati nella dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), deve essere consegnata al cliente o al potenziale cliente una nuova versione aggiornata della dichiarazione stessa.
- 3. L'OFFERENTE FUORI SEDE assolve gli obblighi informativi nei confronti del cliente o del potenziale cliente in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta.
- 4. L'OFFERENTE FUORI SEDE deve verificare l'identità del cliente o del potenziale cliente, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni, e consegnargli copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento sottoscritto.
- 5. L'OFFERENTE FUORI SEDE può ricevere dal cliente o dal potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
 - a) assegni bancari, assegni circolari o vaglia postali intestati al SOGGETTO AUTORIZZATO per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
 - b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;
 - c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta.
- 6. L'OFFERENTE FUORI SEDE non può ricevere dalla clientela denaro contante e nessuna forma di compenso ovvero di finanziamento.
- 7. L'OFFERENTE FUORI SEDE non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela o della potenziale clientela o comunque alla medesima collegati.

Articolo 22 - Conservazione della documentazione da parte degli OFFERENTI FUORI SEDE

- 1. Il PROMOTORE FINANZIARIO deve conservare ordinatamente per almeno cinque anni nei luoghi comunicati:
 - a) copia dei contratti sottoscritti dai clienti per suo tramite;
 - b) altri documenti sottoscritti dai clienti;
 - c) la corrispondenza intercorsa con i SOGGETTI AUTORIZZATI per conto dei quali il PROMOTORE ha operato nel corso del tempo;
 - d) le registrazioni vocali che sia tenuto ad effettuare nello svolgimento della propria attività.

- 2. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge in materia di conservazione di libri e documenti, i contratti e i documenti disciplinati nel presente Regolamento devono essere conservati per almeno cinque anni dal momento della loro creazione, anche mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali o altre forme tecniche equivalenti che ne assicurino l'integrità. Anche le registrazioni vocali degli ordini e delle autorizzazioni telefoniche devono essere conservate per almeno cinque anni dalla loro effettuazione. Entro il suddetto termine di conservazione, il PROMOTORE FINANZIARIO deve mettere a disposizione del cliente che ne faccia richiesta, entro sette giorni dalla stessa, i documenti e le registrazioni in possesso che lo riguardano, contro rimborso delle spese effettivamente sostenute.
- 3. Il PROMOTORE FINANZIARIO deve annotare cronologicamente in apposito registro, tenuto anche in modo informatizzato, le singole operazioni concluse con la clientela.
- 4. Gli obblighi di conservazione dell'intera documentazione inerente all'OFFERTA FUORI SEDE esercitata da dipendenti ricadono e sono assolti dal SOGGETTO AUTORIZZATO per conto del quale gli stessi dipendenti operano.

Articolo 23 - Polizza assicurativa

1. Prima di iniziare l'operatività il PROMOTORE FINANZIARIO deve stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per l'attività svolta con massimale di almeno 1 milione di euro per ciascun sinistro e di 3 milioni di euro globalmente, per tutti i danni arrecati a terzi da negligenze ed errori professionali.

Capo V

Vigilanza

Articolo 24 - Poteri dell'Autorità di Vigilanza

1. La BANCA CENTRALE vigila sull'attività dei PROMOTORI FINANZIARI con i poteri previsti dalla Parte II, Titolo I, Capo I, della LISF.

Articolo 25 - Documentazione da inviare all'Autorità di Vigilanza da parte dei PROMOTORI FINANZIARI

- 1. Entro il 31 marzo di ciascun anno i PROMOTORI FINANZIARI devono inviare alla BANCA CENTRALE:
 - a) la certificazione prevista dall'articolo 10, comma 2, aggiornata a data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di invio;
 - b) una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, redatta secondo lo schema definito con apposito provvedimento pubblicato sul sito *internet* della BANCA CENTRALE, <u>www.bcsm.sm</u>;
 - c) copia della polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui all'articolo 23.

Articolo 26 - Obblighi di comunicazione

- 1. Successivamente all'iscrizione, ai fini dell'aggiornamento del REGISTRO, i PROMOTORI FINANZIARI, ovvero i SOGGETTI AUTORIZZATI congiuntamente al dipendente che esercita l'OFFERTA FUORI SEDE devono comunicare alla BANCA CENTRALE ogni variazione dei dati contenuti nel REGISTRO stesso, entro dieci giorni dalla data in cui la variazione si è verificata.
- 2. I SOGGETTI AUTORIZZATI comunicano alla BANCA CENTRALE il venir meno in capo ai PROMOTORI FINANZIARI e ai dipendenti di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione al REGISTRO.
- 3. I SOGGETTI AUTORIZZATI trasmettono alla BANCA CENTRALE i nominativi dei PROMOTORI FINANZIARI e dei dipendenti di cui si avvalgono per l'OFFERTA FUORI SEDE con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di agenzia o di mandato ovvero di lavoro dipendente, nel corso del mese precedente.

Articolo 27 - Sanzioni

- 1. La violazione di disposizioni contenute nel presente Regolamento è sanzionabile ai sensi del Decreto 30 maggio 2006, n. 76.
- 2. Le sanzioni pecuniarie comminate da BANCA CENTRALE ai SOGGETTI AUTORIZZATI ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del presente Regolamento, si applicano nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 22 del Decreto 30 maggio 2006, n. 76, conformemente a quanto ivi previsto.

TITOLO III

OPERATIVITA' TRANSFRONTALIERA

Articolo 28 - Operatività all'estero dei PROMOTORI FINANZIARI iscritti al REGISTRO

- 1. Lo svolgimento all'estero dell'attività di PROMOTORE FINANZIARIO da parte dei soggetti iscritti al REGISTRO è sottoposto al rispetto delle disposizioni vigenti nell'ordinamento del paese estero in cui si intende operare, in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, e alla previa presentazione di una domanda di autorizzazione alla BANCA CENTRALE contenente le seguenti informazioni:
 - a) lo Stato estero nel cui territorio si intende operare;
 - b) le modalità organizzative che si intendono adottare per lo svolgimento dell'attività;
 - c) il SOGGETTO AUTORIZZATO per conto del quale si intende svolgere l'OFFERTA FUORI SEDE;
 - d) i SERVIZI DI INVESTIMENTO e gli STRUMENTI FINANZIARI che si intende OFFRIRE FUORI SEDE.

- 2. Entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda la BANCA CENTRALE, valutata l'adeguatezza delle modalità organizzative rappresentate in relazione all'attività da svolgere, emana un provvedimento di accoglimento o di diniego. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14 per ciò che concerne l'interruzione e la sospensione dei termini. Il termine può essere interrotto anche nel caso in cui la BANCA CENTRALE ritenga opportuno interessare l'Autorità di vigilanza o eventuale altro organismo di autoregolamentazione competente dello Stato estero.
- 3. Ricevuta l'autorizzazione della BANCA CENTRALE, il PROMOTORE FINANZIARIO iscritto al REGISTRO può inoltrare istanza all'Autorità di vigilanza o a eventuale altro organismo di autoregolamentazione competente dello Stato estero e deve informare la BANCA CENTRALE sull'esito della stessa e, in caso di esito positivo, comunicare la data effettiva di inizio dell'operatività all'estero ai fini dell'annotazione nel REGISTRO.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29 – PROMOTORI FINANZIARI già iscritti all'elenco dei PROMOTORI FINANZIARI tenuto dalla BANCA CENTRALE

1. I PROMOTORI FINANZIARI di cui all'articolo 156, comma 5, della LISF, devono adeguarsi alle presenti disposizioni entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 30 – Disposizioni abrogate

1. Ai sensi dell'articolo 157, comma 4, della LISF, per effetto dell'entrata in vigore del presente Regolamento divengono inapplicabili le disposizioni di vigilanza di cui alla Lettere Uniformi n. 39 e n. 94 indirizzate rispettivamente, alle società finanziarie e alle banche, nonché ai promotori finanziari, emanate in data 20 luglio 1998 in virtù di norme abrogate dalla LISF.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROMOZIONE FINANZIARIA E OFFERTA FUORI SEDE

anno 2014 / numero 01

Allegato A

AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI DI ONORABILITA'

Io sottoscritto/a
nato/a il
e residente a in
nato/a il il codice I.S.S./Fiscale in in in in
DICHIARO
ai sensi della Legge 17 Novembre 2005 n.165 e dei provvedimenti attuativi emanati dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, quanto segue:
1) nell'ultimo quinquennio ho risieduto anagraficamente per il periodo maggiore al seguente indirizzo(¹):
2) dalla certificazione allegata, emessa dalla pubblica autorità competente territorialmente sulla base della residenza dichiarata al precedente punto 1, non emergono a mio carico elementi pregiudizievoli ai fini del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni di vigilanza;
3) non sono attualmente a conoscenza di procedimenti/procedure/atti pregiudizievoli a mio carico, già conclusi o tuttora pendenti presso qualsivoglia altra giurisdizione, diversa da quella di cui al precedente punto 2, tali da compromettere il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni di vigilanza e, non avendo mai commesso i fatti che ne sono il presupposto, non ho motivo di ritenere che possano sussistere.
AUTORIZZO
infine, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino ad eseguire presso gli Uffici competenti le verifiche che riterrà opportune per accertare la veridicità delle dichiarazioni da me rese nel presente documento.
In Fede.
Repubblica di San Marino, addì
AUTENTICAZIONE NOTARILE DELLA FIRMA
TO THE VITO BEOLVE IVOT HALL DUBLE IT HAVE I

22

¹ Inserire: nome Città (nome del Paese), nome della via/piazza e numero civico.

Allegato B

SCHEMA DELLA DOMANDA PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PROMOTORI FINANZIARI

Alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino Dipartimento Vigilanza Via del Voltone, n. 120 47890 SAN MARINO

	a sottoscritto/a (nome e cognome)
	p/ail,
resi	dente in,
	CHIEDE
di e	ssere iscritto nel registro dei promotori finanziari istituito ai sensi dell'articolo 25 della Legge 17 novembre
200	5, n. 165.
A ta	al fine
	DICHIARA
	che la sede principale dell'attività, dove verrà conservata la relativa documentazione, è ubicata nella
	Repubblica di San Marino al seguente indirizzo:
	provvedimento di cancellazione dal suddetto registro pubblico dei promotori finanziari, ovvero un provvedimento di gravità analoga o di radiazione da appositi registri o albi equivalenti tenuti da autorità di vigilanza estere.
Alla	presente domanda il/la sottoscritto/a allega i seguenti documenti previsti dal Reg. BCSM n. 2014-01:
1)	Fotocopia di un documento di riconoscimento;
2)	Certificato di residenza;
3)	Certificato di cittadinanza;
4)	Certificato penale generale;
5)	Certificato dei carichi pendenti;
6)	Autocertificazione requisiti di onorabilità;
7)	Certificato di mai avvenuto fallimento o certificato civile;
8)	Curriculum vitae;

Copia autenticata del titolo di studio oppure certificazione del titolo di studio;

9)

Banca Centrale della Repubblica di San Marino Regolamento n. 2014-01 in materia di promozione finanziaria e offerta fuori sede - Aggiornamento I

Allegato C

SCHEMA DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SEZIONE DEL REGISTRO DEI DIPENDENTI DI SOGGETTI AUTORIZZATI CHE ESERCITANO L'OFFERTA FUORI SEDE

Alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino Dipartimento Vigilanza Via del Voltone, n. 120 47890 SAN MARINO

Io sottoscritto/a (nome e cognome)		,
` ,	ntorizzato	
	zzati di Banca Centrale al numero	
autorizzato all'esercizio dei servizi di	i investimento di cui alla/e lettera/e	
	dell'Allegato 1 alla Legge	e 17 novembre 2005 n. 165
:	RICHIEDO, CONGIUNTAMENTE	
al dipendente (nome e cognome)		,
	ili	
residente in		,
l'iscrizione del suddetto nominativo	o al registro pubblico dei promotori finanziari	e dei dipendenti di soggetti
autorizzati che esercitano l'offerta	fuori sede, sezione dipendenti, istituto ai sensi	dell'articolo 7, comma 3 del
Reg. BCSM n. 2014 -01,		
	ATTESTANDO	
che il consiglio di amministrazione c	di questa società ha valutato, nella seduta del	, il possesso da parte
del suddetto nominativo dei requis	iti di onorabilità di cui all'articolo 10 del citat	o Reg. BCSM n. 2014-01, il
possesso di competenze professiona	ali equivalenti a quelle di cui al successivo artico	olo 11 previste per l'esercizio
professionale dell'attività di promot	ore finanziario, nonché la compatibilità e attine	enza del ruolo ricoperto dallo
stesso dipendente nell'organizzazio	ne aziendale con l'effettivo svolgimento dell'o	offerta fuori sede, essendo il
medesimo dipendente attualmente c	collocato presso	(indicare unità organizzativa)
con il ruolo di	<u>_</u> .	

Banca Centrale della Repubblica di San Marino Regolamento n. 2014-01 in materia di promozione finanziaria e offerta fuori sede - Aggiornamento I

Alla	presente	domanda	è	allegata	copia	della	citata	delibera	del	consiglio	di	amministrazione,	unitamente	ai
segu	enti docu	menti relat	ivi	al nomi	nativo	del di	pender	nte sopra	indi	cato:				

1)	Fotocopia di un documento di riconoscimento;
2)	Certificato di residenza;
3)	Certificato di cittadinanza;
4)	Certificato penale generale;
5)	Certificato dei carichi pendenti;
6)	Autocertificazione requisiti di onorabilità;
7)	Certificato di mai avvenuto fallimento o certificato civile;
8)	Curriculum vitae;
9)	Copia autenticata del titolo di studio oppure certificazione del titolo di studio;
10-a)	Dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c);
	oppure
10-b)	Certificazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), primo alinea;
	oppure
10-c)	Certificazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), secondo alinea;
11)	Dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e).
San N	Marino, lì
	gale rappresentante del soggetto autorizzato) (Il dipendente del soggetto autorizzato)
(11 10)	(11 αιροπασίας ακε συχχείου απιστέχχαιο)

Allegato D

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEI PROMOTORI FINANZIARI E DEI DIPENDETI DI SOGGETTI AUTORIZZATI CHE ESERCITANO L'OFFERTA FUORI SEDE NEI CONFRONTI DELLA CLIENTELA

Ai sensi della normativa vigente, il promotore finanziario o il dipendente di soggetti autorizzati che esercita l'offerta fuori sede:

- deve consegnare all'investitore, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto autorizzato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione al registro e i dati anagrafici del promotore o del dipendente stesso che esercita l'offerta fuori sede, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso;
- 2. deve consegnare all'investitore, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
- 3. deve chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio;
- 4. deve illustrare all'investitore in modo chiaro ed esauriente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di strumenti finanziari o dei documenti contrattuali per la fornitura di servizi di investimento, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o dello strumento finanziario, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ed all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;
- 5. deve consegnare all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di strumenti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
- 6. deve consegnare all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
- 7. può ricevere dall'investitore, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

- a) assegni bancari o assegni circolari intestati al soggetto autorizzato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
- b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;
- c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta;
- 8. non può ricevere dall'investitore denaro contante né alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
- 9. non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela o della potenziale clientela o comunque alla medesima collegati.